

# TI\_GERICHTE 39.2022.8 vom 17. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2022.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2022.8)

FR: TI\_GERICHTE 39.2022.8 du 17 octobre 2022

IT: TI\_GERICHTE 39.2022.8 del 17 ottobre 2022

## Regeste

7/19-7/20 dopo la maturità, quando figlia dell'assicurata ha interrotto formazione, rettamente negati AF. 9/18-6/19 ricorrente percepiva rendita AI ma non PC. Verificare se corretto. Se sì, diritto a AF. Da 8/20 diniego AF da confermare se Cassa compensazione terrà conto della figlia nel calcolo PC

## Erwägungen

### E. 2

dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli. Giusta l'art. 3 cpv. 1 vLAFam, in vigore fino al 31 luglio 2020, gli assegni familiari ai sensi della LAFam comprendono: a. l'assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA

### E. 2.4

L'art. 19 LAFam, concernente il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, prevede che: " 1 Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio. 1bis Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa. 2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano rimosse prestazioni complementari all'AVS/AI." Il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS di cui all'art. 19 cpv. 2 LAFam corrispondeva per il biennio 2013-2014 a fr. 42'120.- all'anno (la rendita massima AVS mensile si fissava infatti in fr. 2'340.-), dal 2015 al 2018 a fr. 42'300.- (la rendita massima AVS mensile era di fr. 2'350.-), dal 2019 al 2020 a fr. 42'660.- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'370.-) e dal 1° gennaio 2021 è pari a fr. 43'020.-- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'390.-). Il 1° agosto 2020 è entrato in vigore il cpv. 1ter dell'art. 19 LAFam: " 1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile." Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari,

all'organizzazione e al finanziamento. L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che: " Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento; b. le persone non separate il cui coniuge esercita un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS; c. le persone i cui contributi all'AVS sono ritenuti pagati conformemente all'articolo 3 capoverso 3 LAVS; d. i richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d'emergenza conformemente all'articolo 82 della legge del 26 giugno 1998 4 sull'asilo i cui contributi secondo l'articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati." Il legislatore federale ha, perciò, definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri dell'AVS (cfr. art. 19 cpv. 1 LAFam; U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 290-295). Il Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2010.20 del 19 maggio 2011 e UFAS, "Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile 2010, n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 88). 2.5. L'art. 19 cpv. 2 LAFam subordina il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa a un limite del reddito imponibile escludendo a priori dalla cerchia degli aventi diritto i beneficiari di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità annue ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a LPC (cfr. STF 8C\_655/2013 del 18 agosto 2014 consid. 4.1., pubblicata in DTF 140 V 433; STF 9C\_653/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 5.3.). L'art. 17 OAFami prevede che per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta. Al riguardo cfr. pure STF 8C\_377/2020 del 15 luglio 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_729/2017 del 26 marzo 2018 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2018 FZ N. 4 pag. 11; STCA 39.2014.7 del 18 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 N. 52 pag. 781. In relazione alla doppia condizione da adempiere per avere diritto agli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa di cui all'art. 19 cpv. 2 LAFam (reddito imponibile uguale o inferiore al 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS + non riscossione di PC) è altresì utile osservare che nella DTF 140 V 433 consid. 4.4.2., già citata sopra, l'Alta Corte ha esaminato i lavori preparatori, rilevando: " (...) Initialement, le Conseil des Etats prévoyait de limiter le droit aux allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative à la double condition que le revenu net ne dépasse pas la limite de revenus selon l'ancien art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1) et s'il n'existait pas de droit à une rente pour enfant notamment de l'AVS ou de l'AI (BO 2005 CE 721). Par la suite, le Conseil national a adopté une variante selon laquelle les cantons avaient la possibilité de soumettre l'octroi d'allocations familiales à la condition que le revenu net ne dépasse pas une certaine limite, celle-ci ne pouvant cependant pas être inférieure à celle prévue pour les petits paysans par l'ancien art. 5 al. 2 LFA ; ils pouvaient exclure le droit aux allocations lorsqu'il existait pour l'enfant un droit à une rente pour enfant ou d'orphelin, de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-militaire ou de l'assurance-accidents (BO 2005 CN 1577). Le Conseil des Etats ne s'y est pas rallié et a proposé, dans un but de

simplification, la version actuelle de l' art. 19 al. 2 LAFam , qui a finalement été adoptée par les deux conseils (BO 2006 CE 99, 2006 CN 246). A ces motifs s'ajoute le fait que les prestations complémentaires ne sont pas soumises à l'impôt (cf. art. 24 let . h LIFD [RS 642.11]; art. 7 al. 4 let . k de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). Le critère du revenu imposable comme limite de revenu ne pouvait donc pas s'appliquer aux bénéficiaires de ces prestations. C'était aussi une des raisons pour soumettre ces derniers à un régime spécial en les excluant per se du cercle des ayants droit aux allocations familiales (voir BEATRICE RENFER, *Ansprüche von Nichterwerbstätigen auf Familienzulagen*, in *Bundesgesetz über die Familienzulagen [FamZG]*, 2009, p. 145 s.). Ces considérations laissent apparaître que le législateur a voulu réserver le bénéfice des allocations familiales, pour les personnes non actives, à celles d'entre elles qui disposent de faibles revenus. Il s'est agi d'éviter une double indemnisation par une coordination - aisément applicable - avec le régime des prestations complémentaires censé assurer la couverture des besoins vitaux de la famille. (...)"

Al riguardo va segnalato che dal Rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sugli assegni familiari – assegni di formazione dall'inizio della formazione postobbligatoria, assegni familiari per le madri sole disoccupate e aiuti finanziari a organizzazioni familiari del 22 novembre 2017 pag. 21 si evince del resto che “secondo l'articolo 19 capoverso 2 LAFam le persone prive di attività lucrativa non hanno diritto agli assegni familiari, se conseguono un reddito imponibile superiore a 42 300 franchi l'anno o se riscuotono prestazioni complementari.” Dello stesso tenore il Messaggio concernente la modifica della legge sugli assegni familiari del 30 novembre 2018 in FF 2019 935 (965). Le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e valide dal 1° gennaio 2009 con stato al 1° gennaio 2014 ai p.ti 607 e 607.1 enunciano: " 607 Per avere diritto agli assegni familiari non va superato un limite di reddito di: – 42 120 (41 760/41 040) franchi all'anno o – 3510 (3480/3420) franchi al mese. 607.1 La percezione di assegni familiari per persone prive di attività 1/10 lucrativa è esclusa per: – le persone che beneficiano di PC, se il figlio per cui è richiesto l'assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; – le persone il cui coniuge beneficia di PC, se il figlio per cui è richiesto l'assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; – un figlio per cui sono percepite prestazioni complementari conformemente all'articolo 7 capoverso 1 lettera c OPC-AVS/AI; – un figlio che beneficia di prestazioni complementari quale orfano; – un figlio che riceve prestazioni complementari in quanto beneficiario di una rendita AI." I punti 607 e 607.1 delle Direttive DAFam nel corso degli anni sono stati aggiornati, in particolare nell'agosto 2020 e nel gennaio 2021. Secondo la versione del 1° gennaio 2022: 607 Per avere diritto agli assegni familiari non va superato un reddito 1/21 imponibile di 42 660 franchi all'anno. I coniugi che vivono in comunione domestica sono tassati congiuntamente; in tal caso, è determinante il reddito imponibile della coppia (v. sentenza del Tribunale federale 8C\_729/2017 del 26 marzo 2018, confermata dalla sentenza del Tribunale federale 8C\_377/2020 del 15 luglio 2020). Questa condizione di diritto non si applica alle madri disoccupate secondo l'articolo 19 capoverso 1ter LAFam (v. N. 601.2). 607.1 La percezione di assegni familiari per le persone prive di 8/20 attività lucrativa è esclusa per: – le persone che beneficiano di PC, se il figlio per cui è richiesto l'assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; – le persone il cui coniuge beneficia di PC, se il figlio per cui è richiesto l'assegno familiare ha diritto a

una rendita per orfani o a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; – un figlio che dà diritto a una prestazione per i figli dell'AI giusta l'articolo 22 capoverso 3 LAI (v. N. 524); – un figlio per cui sono percepite prestazioni complementari conformemente all'articolo 7 capoverso 1 lettera c OPC-AVS/AI; – un figlio che beneficia di prestazioni complementari quale orfano; – un figlio che riceve prestazioni complementari in quanto beneficiario di una rendita AI o di un'indennità giornaliera dell'AI. Solo le prestazioni complementari annue (prestazioni pecuniarie) ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC escludono il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. Le persone che hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LPC (prestazioni in natura), ma che non beneficiano di una prestazione complementare annua, possono chiedere gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, purché soddisfino le altre tre condizioni (sentenza del Tribunale federale 8C\_655/2013 del 18 agosto 2014, consid. 4.4.1). L'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC, che viene versato direttamente all'assicuratore-malattie, è una prestazione complementare annua che esclude il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. Per contro, le riduzioni dei premi secondo la LAMal e le pertinenti leggi cantonali non sono considerate prestazioni complementari. Questi motivi di esclusione non si applicano per il diritto delle madri disoccupate secondo l'articolo 19 capoverso 1ter LAFam (v. N. 601.2).” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C\_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C\_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV N. 11 pag. 35 ; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C\_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C\_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

## **E. 2.6**

Secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto. Il Canton Ticino non aveva inizialmente fatto uso della facoltà contemplata all'art. 18 OAFami (cfr. STF 8C\_39/2019 del 10 luglio 2019 consid. 6.1.). Infatti l'art. 32 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf), in vigore fino al 31 dicembre 2012, stabiliva che le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari. Con la modifica del 27 novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, la situazione è però mutata, visto che il nuovo art. 32 cpv. 2 della legge cantonale prevede che in deroga all'art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS. 2.7. L'art. 20 LAFam, destinato al finanziamento, stabilisce che: " 1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni. 2 I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'articolo 10 LAVS." Nel Canton Ticino l'art. 39 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che: " 1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza attività

lucrativa. 2 Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione federale sull'AVS. 3 Sono considerati oneri ai sensi della legge: a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione; b) la copertura delle spese di amministrazione; c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione." La percentuale del contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli assegni di famiglia). L'art. 39 Laf è stato oggetto di una modifica approvata dal Gran Consiglio (con 67 voti favorevoli e 3 stensioni) il 20 ottobre 2020. Il nuovo tenore dell'art. 39 Laf, entrato in vigore il 1° gennaio 2021 (cfr. FU 85/2020 del 23 ottobre 2020 pag. 8778), è il seguente: " 1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite: a) un contributo del 25% prelevato sui contributi AVS/AI/IPG dovuti dalle persone senza attività lucrativa, qualora queste versino contributi AVS/AI/IPG superiori al contributo minimo AVS; b) la partecipazione del Cantone per quanto non finanziato dal contributo di cui alla lettera a). 2 Sono considerati oneri ai sensi della legge: a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione; b) la copertura delle spese di amministrazione." L'art. 40 Laf è stato conseguentemente abrogato. Al riguardo cfr. Messaggio n. 7809 del 29 aprile 2020 relativo alla modifica del modello di finanziamento degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa e il relativo Rapporto n. 7809R del 10 settembre 2020 della Commissione della sanità e sicurezza sociale. 2.8. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente, cittadina slovacca, è entrata in Svizzera, con la figlia \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ 1999), nel settembre 2014 ottenendo un permesso B UE/AELS per l'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. doc. 7 19/19; 7 18/19; A5). Con decisione del 22 giugno 2020 l'Ufficio della migrazione ha negato all'assicurata il rinnovo del permesso di dimora B UE/AELS, le ha revocato il permesso di dimora a suo tempo concesso e le ha fissato la data del 15 settembre 2020 per lasciare la Svizzera, in quanto "(...) non svolge un'attività lucrativa, non dispone dei mezzi finanziari necessari al suo sostentamento e non può nemmeno far valere un diritto di rimanere in Svizzera (...)" (cfr. doc. A5). Contro tale provvedimento l'insorgente, rappresentata dall'avv. \_\_\_\_\_, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato (cfr. doc. A5). Dalle carte processuali risulta che tale impugnativa non è ancora stata evasa (cfr. doc. I). La figlia della ricorrente, nell'anno scolastico 2014-2015, si è iscritta alla prima classe del Liceo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ con lo statuto di ospite (cfr. doc. A4; 7 15/19). Negli anni successivi (2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019) ella ha frequentato il Liceo come allieva regolare, conseguendo la maturità nel giugno 2019 (cfr. doc. A4; 11 4/4). Nel settembre 2020 \_\_\_\_\_ si è immatricolata all'Università di \_\_\_\_\_ al fine di conseguire il Bachelor in psicologia, dove nel febbraio 2022 risultava iscritta per il semestre primaverile 2022 (cfr. doc. 11 2/4; 7 9/19). L'insorgente, al più tardi dal 1° maggio 2016 (nella richiesta di assegni familiari del 21 febbraio 2022 la medesima ha indicato dal dicembre 2015; cfr. doc. 5 2/8), è al beneficio di una rendita AI con grado di invalidità del 41% (cfr. doc. A5). L'assicurata riceve anche una rendita completiva per la figlia \_\_\_\_\_ di fr. 9.-- mensili (cfr. doc. A6; I; VII). Dagli atti all'inserto emerge che dal mese di aprile 2020 la ricorrente percepisce anche una prestazione complementare (cfr. doc. A5; 5 2/8) che nel gennaio 2021 corrispondeva a fr. 2'018.-- mensili, oltre a fr. 512.-- relativi al premio forfettario dell'assicurazione malattie (cfr. doc. A7) e dal gennaio 2022 ammonta a fr. 2'578.-- al mese, oltre a fr. 466.20 per il premio dell'assicurazione malattie (cfr. doc. A7; A8). Il 21 febbraio 2022 l'assicurata ha inoltrato il formulario "Richiesta di assegni familiari per persone senza attività lucrativa" a far tempo dal "9/2018 – fin oggi, data 21.2.2022" . La medesima, al quesito "Le persone

indicate sul formulario di richiesta percepiscono una prestazione complementare (PC) alla rendita AVS/AI?" ha risposto "RI 1, in AI dal 12/2015, in PC dal 1.4.2020" (cfr. doc. 5 1/8; 7 1/19). Con decisione del 7 aprile 2022 la Cassa quale ha negato a RI 1 il diritto ad assegni di formazione a favore della figlia \_\_\_\_\_ a far tempo dal 1° settembre 2018, siccome l'assicurata è al beneficio di una prestazione complementare e sua figlia, dal 1° luglio 2019 al 31 luglio 2020, non ha svolto alcuna formazione (cfr. doc. B1=10 1/3, consid. 1.1.). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 20 giugno 2022 (cfr. doc. B5; consid. 1.1.).

2.9. Per poter beneficiare di assegni familiari quale persona priva di attività lucrativa, come visto sopra, il diritto federale prevede all'art. 19 cpv. 2 LAFam che il reddito imponibile non ecceda il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che in ogni caso non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI annue (cfr. consid. 2.4.; 2.5.). Tuttavia il Cantone Ticino, facendo uso della facoltà di cui all'art. 18 OAFami, dal 1° gennaio 2013 ha introdotto una regolamentazione più favorevole agli aventi diritto, prevedendo all' art. 32 cpv. 2 Laf che le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS. Si pone, quindi, la questione di sapere se la deroga all'art. 19 cpv. 2 LAFam contemplata all'art. 32 cpv. 2 Laf si riferisca alla sola condizione del limite di reddito con la conseguenza che conformemente al diritto federale le persone senza attività lucrativa che beneficiano di PC sono escluse dal diritto agli assegni familiari indipendentemente dal loro reddito oppure riguardi entrambi i presupposti, per cui anche a chi percepisce PC possono essere attribuiti assegni familiari. Occorre di conseguenza cercare l'effettiva portata della norma cantonale. Al riguardo è utile evidenziare che per costante giurisprudenza federale) la legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Va presa la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. STF 9C\_135/2020 del 30 settembre 2020 consid. 5 di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale ; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che

il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71). Cfr. pure STF 8C\_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C\_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

### **E. 2.10**

Dal profilo dell'interpretazione letterale della legge l'art. 32 cpv. 2 Laf in vigore dal 1° gennaio 2013, prevedendo che le persone prive di attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (cfr. consid. 2.6.), sembrerebbe limitarsi a porre una deroga alla prima condizione imposta dall'art. 19 cpv. 2 LAFam, ossia quella relativa al limite di reddito per poter ricevere gli assegni familiari, senza perciò includere nei beneficiari anche coloro i quali percepiscono PC. Tuttavia il tenore dell'art. 32 cpv. 2 Laf di per sé non risulta sufficientemente chiaro per poterne appurarne la portata interpretandolo unicamente in senso letterale. Va dunque esaminata l'origine storica della norma. Nel Messaggio n. 6687 del 19 settembre 2012 relativo alla modifica della legge sugli assegni di famiglia (Laf), del 18 dicembre 2008: - Assegni familiari per i lavoratori indipendenti e per le persone senza attività lucrativa - Perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari al p.to II.3 relativo alle persone senza attività lucrativa il Consiglio di Stato ha indicato che: " 3. Persone senza attività lucrativa 3.1 Disciplinamento federale attuale Il diritto agli assegni familiari come persona senza attività lucrativa è oggi garantito, per legge federale, soltanto se – oltre alle altre condizioni del diritto – il reddito imponibile (fiscale) federale della persona senza attività lucrativa è inferiore al 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS, e meglio CHF 41'760.- all'anno, risp. CHF 3'480.- al mese (ai valori 2011 e 2012). Inoltre, per aver diritto agli assegni familiari quale salariato (e dal 2013 quale indipendente), occorre conseguire un salario/reddito che corrisponde almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS (ai valori 2011 e 2012: CHF 6'960.- all'anno, rispettivamente CHF 580.- al mese): se il salario/reddito è inferiore a questa soglia, il diritto agli assegni familiari non è rispettivamente non sarà dato. D'altro canto, per avere diritto agli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa (oltre alle altre condizioni del diritto previste dall'art. 19 LAFam), occorre avere un salario/reddito annuo inferiore a CHF 4'612.-. Dunque, le persone che guadagnano più di CHF 4'612.- all'anno ma meno di CHF 6'960.- all'anno non possono attualmente avere diritto agli assegni familiari né come persone senza attività lucrativa (perché superano la soglia massima), né come salariati o indipendenti (perché non raggiungono la soglia minima). Del resto attualmente, se una persona nel corso dell'anno civile ha avuto un'attività lucrativa come salariata che le ha consentito di pagare più del contributo minimo all'AVS, non può essere considerata persona senza attività lucrativa ai sensi dell'AVS e, conseguentemente, non può beneficiare degli assegni familiari come persona senza attività lucrativa, anche se il diritto agli stessi come persona salariata è decaduto durante l'anno. 3.2 Nuovo disciplinamento federale Con la modifica dell'art. 19 LAFam (nuovo art. 19 cpv. 1 bis) e l'adeguamento delle direttive federali sugli assegni familiari (DAFam), il Legislatore federale ha corretto due importanti lacune nella legge, accordando a questi assicurati il diritto agli assegni familiari (sempreché ricorrano anche le altre condizioni del diritto) quali persone senza attività lucrativa. Riguardo all'estensione del limite di reddito per il diritto agli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa il Parlamento federale non ha disposto nulla. 3.3 Adeguamento legislativo cantonale Ritenuti gli ampi margini di cui godono i Cantoni nel contesto del finanziamento e,

conseguentemente, del diritto agli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (artt. 20 LAFam e, in particolare, 18 OAFami), si giustifica un adeguamento della legislazione cantonale, allo scopo di abrogare il succitato limite di reddito per poter beneficiare degli assegni familiari come persona senza attività lucrativa. Il Consiglio di Stato ritiene che non sia coerente mantenere questa condizione supplementare soltanto per le persone senza attività lucrativa, quando invece questa non si applica ai salariati e non si applicherà agli indipendenti. La concretizzazione del principio “ un figlio un assegno ” può, in effetti, essere perseguita soltanto se, per ogni persona che da diritto agli assegni nei termini dell’art. 4 LAFam (figlio, figliastro, affiliato, fratello, sorella o abiatco), il diritto agli assegni familiari può sussistere indipendentemente dalla situazione economica dell’avente diritto. D’altro canto, per l’organo di esecuzione, la verifica del parametro reddituale si rivela particolarmente onerosa dal punto di vista amministrativo, di modo che la sua abrogazione comporterebbe un alleggerimento amministrativo per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Già diversi Cantoni, nelle loro legislazioni cantonali di esecuzione e complemento della LAFam, hanno abolito il limite di reddito e accordano il diritto agli assegni familiari indipendentemente dalla situazione economica. È il caso dei Cantoni di Ginevra e Giura, mentre il Canton Vaud applica un limite di reddito più elevato (200% della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS invece del 150% previsto dall’art. 19 cpv. 2 LAFam). Il Consiglio di Stato propone al Parlamento di accordare il diritto agli assegni familiari alle persone senza attività lucrativa indipendentemente dalla loro situazione economica e di modificare, di conseguenza, l’attuale art. 32 Laf. Con questa modifica, l’ordinamento sugli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa risulta più equo, coerente con l’attuale ordinamento per i salariati ed il futuro ordinamento per gli indipendenti e meno oneroso dal punto di vista amministrativo. Il costo relativo all’abrogazione del limite di reddito comporterà una maggior spesa per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, che gestisce tutte le persone senza attività lucrativa in Ticino (art. 34 Laf), che può essere valutata da ca. CHF 0.4 mio a ca. CHF 0.5 mio di franchi all’anno.” (le sottolineature sono della redattrice) Dal Rapporto n. 6687R del 13 novembre 2012 emesso dalla Commissione della gestione e delle finanze sul citato Messaggio, p.to 3, si evince in particolare quanto segue: " 3. PERSONE SENZA ATTIVITA' LUCRATIVA L'attuale legge cantonale riprende le disposizioni della LAFam per quanto riguarda Il diritto agli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa. In particolare il diritto è limitato alle persone il cui reddito imponibile non eccede il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS. Nell’ottica di una parità di trattamento tra salariati, indipendenti e persone senza attività lucrativa, il Consiglio di Stato propone di abolire questo limite e di concedere quindi il diritto agli assegni anche alle persone senza attività lucrativa che superano il citato limite di reddito. D'altronde il diritto agli assegni per gli indipendenti e per i lavoratori dipendenti non pone questo vincolo. Nell’ottica dell’obiettivo di concedere un assegno per ogni figlio indipendentemente dalla situazione finanziaria dei genitori, è una proposta sicuramente condivisibile. (...)” Durante la seduta del Gran Consiglio del 27 novembre 2012, dopo la discussione di entrata in materia, il nuovo art. 32 cpv. 2 Laf e altre modifiche, messi ai voti, sono stati accolti con 59 voti favorevoli e 4 astensioni (cfr. [www.ti.ch/index.php?id=86542& user\\_gcparlamento\\_pi9%5Banno%5D=2012](http://www.ti.ch/index.php?id=86542& user_gcparlamento_pi9%5Banno%5D=2012) : Verbale della seduta del Gran Consiglio del 27 novembre 2012 serale, pag. 3313 segg., volume 1, pag. 453). 2.11. Dal dettagliato esame dei lavori preparatori risulta che la deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam introdotta dalla Laf si riferisce unicamente alla condizione del limite di

reddito al 150% della rendita massima completa di vecchiaia AVS che è stato di fatto abolito. L'ulteriore presupposto di cui all'art. 19 cpv. 2 LAFam, ovvero che possono avere diritto agli assegni familiari coloro i quali non riscuotono prestazioni complementari non è stato modificato dal momento che nel Messaggio n. 6687 è stato specificato, da una parte, che il diritto agli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa ai sensi dell'art. 19 LAFam è garantito soltanto se - oltre alle altre condizioni previste dall'art. 19 LAFam - il reddito imponibile è inferiore al 150% della rendita massima completa di vecchiaia AVS, dall'altra, che l'adeguamento della legislazione cantonale si giustificava allo scopo di abrogare il limite di reddito contemplato dall'art. 19 cpv. 2 LAFam (cfr. consid. 2.10.). Pertanto, indicando esplicitamente che il limite di reddito è solamente uno dei requisiti di cui all'art. 19 LAFam da ossequiare per poter beneficiare degli assegni familiari e abolendolo, la proposta formulata nel Messaggio del 19 settembre 2012 - e poi accolta dal Gran Consiglio ticinese - ha inteso intervenire unicamente su questo specifico presupposto e non su altre condizioni, in primis quella relativa al non percepire PC. Questo Tribunale ritiene, perciò, conforme alla volontà del legislatore cantonale escludere in ogni caso dal diritto agli assegni familiari le persone prive di attività lucrativa quando vengono percepite prestazioni complementari come previsto dal diritto federale. Non va d'altronde dimenticato che, anche qualora si fosse voluto estendere il diritto agli assegni familiari alle persone senza attività lucrativa in caso di riscossione di prestazioni complementari, l'importo degli AF influirebbe ad ogni modo sull'entità delle PC, ritenuto che giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. f LPC gli assegni familiari vanno computati nel calcolo delle stesse. Abbondanzialmente si rileva, altresì, che mentre ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPC le prestazioni complementari annue sono finanziate per cinque ottavi dalla Confederazione e per tre ottavi dai Cantoni, gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni che possono disporre che tali persone paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'articolo 10 LAVS (art. 20 cpv. 1 e 2 LAFam). Il Cantone Ticino ha fatto uso di tale possibilità all'art. 39 Laf (cfr. consid. 2.7.). Al riguardo cfr. STCA 39.2020.4 del 23 novembre 2020 cresciuta in giudicato incontestata. 2.12. In concreto, come evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. 10 1/3; V), \_\_\_\_\_, dal 1° luglio 2019 al 31 luglio 2020, e meglio nell'arco di tempo successivo alla maturità liceale, conseguita nel mese di giugno 2019, fino al mese di agosto 2020, quando si è immatricolata presso l'Università di \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 2.8.), ha interrotto la propria formazione per più di quattro mesi non per motivi di salute (cfr. art. 49 ter cpv. 3 OAVS, consid. 2.3.). Da uno scritto della ricorrente del 21 marzo 2022 si evince, infatti, che sua figlia, terminato il liceo nel giugno 2019, "con suo ragazzo dovevano partire assieme per lo studio in Australia in 9/2019. Purtroppo lui ha deciso di studiare in Svizzera e ha lasciato mia figlia che non poteva più iscriversi in Università. Allora 1 anno ha lasciato libero, più è arrivato il Covid" (cfr. doc. 9 1/1). L'insorgente, dunque, dal 1° luglio 2019 al 31 luglio 2020, non essendo \_\_\_\_\_ in formazione ai sensi dell'articolo 25 cpv. 5 LAVS, non ha diritto agli assegni di formazione (cfr. art. 1 cpv. 1 OAFami; consid. 2.3.), come stabilito dalla Cassa. L'assicurata, del resto, il 23 agosto 2022, nelle proprie osservazioni in merito alla risposta di causa, ha precisato di non chiedere nulla per l'anno in cui la figlia non ha frequentato alcuna scuola (cfr. doc. VII). 2.13. Per quanto attiene, invece, al lasso di tempo dal mese di settembre 2018 al mese di giugno 2019, va osservato che dalle carte processuali risulta che la ricorrente in tale periodo percepiva una rendita AI ma non le PC, che la medesima ha affermato esserle state assegnate dal mese di aprile 2020 (cfr. consid. 2.8.). Il diritto agli assegni familiari è escluso a priori solamente per i

beneficiari di PC e non anche per chi riceve una rendita AI. Del resto nella DTF 140 V 433 consid. 4.4.2. l'Alta Corte ha evidenziato come il legislatore abbia voluto far beneficiare degli assegni familiari le persone senza attività lucrativa con reddito basso, evitando un doppio indennizzo con il regime delle PC che assicurano la copertura dei bisogni vitali della famiglia (cfr. consid. 2.5.). In casu l'assicurata, con un grado di invalidità del 41% (cfr. consid. 2.8.), nel periodo in questione aveva oltretutto diritto unicamente a un quarto di rendita (art. 28 cpv. 2 vLAI in vigore fino al 31 dicembre 2021; dal 1° gennaio 2022 a un grado di invalidità del 41% corrisponde una rendita del 27,5%; art. 28b LAI). Per l'arco di tempo settembre 2018 - giugno 2019, nel quale \_\_\_\_\_ frequentava la quarta liceo (cfr. doc. A4), gli atti vanno, pertanto, rinviati alla Cassa affinché verifichi da quando effettivamente l'assicurata è stata posta al beneficio delle prestazioni complementari e, qualora trovi conferma il fatto che nei mesi da settembre 2018 a giugno 2019 la medesima non abbia ricevuto alcuna PC, riconosca all'insorgente il diritto ad assegni di formazione. Nell'eventualità in cui il diritto alle PC sia nato prima del mese di aprile 2020 e più precisamente tra settembre 2018 e giugno 2019 l'amministrazione procederà analogamente a quanto verrà esposto al considerando seguente relativo all'arco di tempo dal mese di agosto 2020. 2.14. Per il periodo a partire dal mese di agosto 2020, questa Corte rileva che è vero, da una parte, che l'insorgente era al beneficio di PC (cfr. consid. 2.8.), dall'altra, che vanno escluse in ogni caso dal diritto agli assegni familiari le persone prive di attività lucrativa quando vengono percepite prestazioni complementari (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam; consid. 2.5.; 2.11.). È altrettanto vero, tuttavia, che in casu l'assicurata ha fatto valere che nella PC non si tiene conto di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. VII). A tale proposito va osservato che, come sottolineato al considerando precedente, il legislatore, quando ha introdotto gli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa, ha voluto evitare un doppio indennizzo con il regime delle prestazioni complementari, poiché queste ultime già permettono di far fronte ai bisogni essenziali della famiglia (cfr. DTF 140 V 433 consid. 4.4.2.). E' in questo senso che va inteso il p.to 607.1 delle DAFam (cfr. consid. 2.5.) allorché enuncia che la percezione di assegni familiari per persone prive di attività lucrativa è esclusa per le persone che beneficiano di PC, se il figlio per cui è richiesto l'assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI. Un calcolo unico della PC, che tenga conto sia delle spese riconosciute e dei redditi computabili di un genitore, come pure di quelli di un figlio, è infatti eseguito soltanto quando il figlio dà diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI (cfr. art. 9 cpv. 2 LPC; art. 7 OPC), a meno che i redditi computabili del figlio superino le spese riconosciute (art. 9 cpv. 4 LPC; 8 OPC). Ne discende che, se realmente la figlia non è stata considerata nel calcolo della PC, non è corretto negare a priori alla ricorrente il diritto agli assegni di formazione dal mese di agosto 2020, quando \_\_\_\_\_ ha iniziato la facoltà di psicologia all'Università di \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 2.8.). La Cassa dovrà, quindi, appurare, interpellando la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, autorità competente in ambito di PC (cfr. art. 26 Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - LaLPC), se i conteggi della PC siano stati allestiti tenendo conto o meno solo della ricorrente e, in caso affermativo, i motivi dell'esclusione della figlia, se eventualmente si sia trattato di un errore, dal momento che \_\_\_\_\_ per un anno (da luglio 2019 a luglio 2020) non è stata in formazione, così che non era più dato il suo diritto a una rendita completa AI e conseguentemente il diritto di essere computata nel calcolo della PC. In simili condizioni risulta pure evasa la richiesta del 23 agosto 2022

dell'assicurata di un nuovo calcolo della prestazione complementare che tenga conto anche di sua figlia \_\_\_\_\_ (cfr. doc. VII). Il diniego del diritto agli assegni di formazione sarà da confermare se la Cassa di compensazione rivedrà i propri conteggi e terrà conto di \_\_\_\_\_ - al beneficio di una rendita AI per figli, benché di esigua entità (cfr. consid. 2.8.) - ai fini della determinazione della PC spettante alla madre. In caso contrario, alla ricorrente sarà riconosciuto il diritto agli assegni di formazione dal mese di agosto 2020.

2.15. L'art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.4 del 16 agosto 2022 consid. 2.12.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

## **E. 7**

LPGA 1 ), l'assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d'età; b. l'assegno di formazione, versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo; l'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età. ” L'art. 3 cpv. 2 LAFam enuncia in particolare che nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5. Giusta l'art. 5 cpv. 1 e 2 LAFam: " 1 L'assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili. 2 L'assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili ." L'art. 3 della legge sugli assegni di famiglia (Laf) del Cantone Ticino in vigore dal 1° gennaio 2009 sancisce che: " Gli importi dell'assegno per figli e dell'assegno di formazione corrispondono agli importi minimi previsti dalla LAFam . ” 2.3. L'art. 1 cpv. 1 vOAFami, in vigore fino al 31 luglio 2020, enuncia che il diritto all'assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam) sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi dell'articolo 25 cpv. 5 LAVS. Quest'ultima disposizione stabilisce che per i figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione, facoltà che il governo federale ha utilizzato con l'art. 49 bis e l'art. 49 ter OAVS. Dal 1° agosto 2020 il tenore dell'art. 1 OAFami è il seguente: " 1 Il diritto all'assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi degli articoli 49 bis e 49 ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 4 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 2

È considerata formazione postobbligatoria la formazione successiva alla scuola dell'obbligo. La durata e la conclusione della scuola dell'obbligo sono stabilite dalle disposizioni cantonali applicabili." L'art. 49 ter cpv. 3 OAVS prevede: " Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo: a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi; b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi; c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi." Nella DTF 138 V 286 consid. 4.2.2 il Tribunale federale ha stabilito che riguardo al concetto di formazione e di interruzione si può rinviare alla prassi dei tribunali e delle autorità amministrative nonché alle circolari dell'UFAS. In proposito cfr. STF 8C\_739/2014 dell'11 agosto 2015 consid. 4, pubblicata in RtiD I-2016 N. 49 pag. 258 segg.; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre 2019.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.